SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1132)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BISAGLIA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1980

Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 2.890 miliardi per le attività del quinquennio 1980-1984

ONOREVOLI SENATORI. — Il CIPE, nella seduta del 29 aprile 1980, ha approvato le proposte contenute nel documento del CNEN « Linee-Guida » per il IV piano quinquennale (1980-1984). Il dibattito successivamente intervenuto a livello parlamentare ha posto in evidenza l'esigenza di rendere operativi i contenuti di quel documento programmatico mediante un organico intervento che preveda da un lato adeguati e tempestivi finanziamenti per i programmi e dall'altro un diverso assetto istituzionale ed organizzativo del CNEN, rispondente alle nuove esigenze di efficacia, di imprenditorialità e di snellezza gestionale ed operativa per una migliore valorizzazione delle risorse umane e tecnologiche, che già costituiscono un qualificante patrimonio del Paese. Mentre si avvia la discussione sul nuovo assetto istituzionale del CNEN, per il quale è stato varato un disegno di legge governativo, il presente disegno di legge risponde concretamente alla immediata esigenza di procedere, con organicità e tempestività, a garantire al CNEN i mezzi per realizzare i programmi di attività. Questa esigenza di

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

non creare discontinuità o rallentamenti nell'operatività dell'ente è stata più volte recentemente espressa dalle Camere e dalla Corte dei conti nelle sue determinazioni.

Per quanto riguarda il settore nucleare, il CIPE ha espresso le seguenti direttive:

conferma degli indirizzi contenuti nel programma energetico nazionale, con particolare riguardo al programma delle centrali elettronucleari, per la cui realizzazione il CNEN è chiamato a svolgere funzioni di supporto per quanto riguarda le ricerche di sicurezza sui reattori termici ed una attiva promozione dell'industria nazionale, nell'ambito dell'indirizzo formulato dal CIPE con delibera dell'11 gennaio 1980 per la scelta della filiera di centrali elettronucleari;

completamento dell'impianto CIRENE, già in fase di avanzata realizzazione ed il cui costo a finire è stimato dal documento CNEN in 250 miliardi di lire. Pur in presenza di ritardi (il reattore dovrà essere funzionante nel corso del periodo coperto dal presente piano) tale progetto mantiene una sua validità anche come verifica della capacità da parte del sistema integrato nazionale di pervenire alla progettazione, costruzione, gestione e controllo ai fini della sicurezza, di un impianto elettronucleare completo; tale realizzazione assume rilevanza anche ai fini della qualificazione dell'industria per la presenza nazionale sui mercati esteri;

riaffermazione dell'indirizzo volto alla realizzazione di una valida sperimentazione nazionale nel settore dei reattori veloci. Le ulteriori fasi di realizzazione del progetto PEC prospettate nel documento del CNEN richiedono, tuttavia, un approfondimento degli aspetti relativamente ai costi previsti, alla loro possibile lievitazione e ai tempi di completamento del reattore anche in relazione alle numerose difficoltà che rimangono ancora da superare sia di natura tecnica che organizzativa, messe chiaramente in evidenza dalle stesse linee guida del CNEN, anche nella prospettiva di inserimento del PEC in programmi di collaborazione internazionale;

conferma degli indirizzi già deliberati in tema di ciclo del combustibile e, in particolare, sulle collaborazioni tra CNEN ed ENI per quanto attiene agli impianti di ritrattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi.

In relazione alla necessità di affrontare organicamente la tematica delle nuove fonti energetiche in un quadro coordinato con le attività sulle fonti tradizionali, un elemento rilevante è costituito dall'estensione dell'attività del CNEN al settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, che è uno dei punti qualificanti delle « Linee-Guida »: in tale settore il CNEN dovrà operare con gli altri enti energetici e con il CNR; al CNEN sarà conferito prevalentemente il ruolo di elemento di saldatura tra attività di ricerca e di produzione industriale nonchè quello di strumento tecnico di valutazione, sostegno e controllo di progetti dimostrativi che si avvalgono di contributi forniti dall'ente stesso.

Di fronte ai nuovi problemi di sicurezza posti dalla produzione e dall'uso dell'energia nucleare, alta priorità viene riconosciuta alle indicazioni contenute nelle « Linee-Guida » in merito al potenziamento delle strutture e delle attività da svolgersi in supporto alla sicurezza degli impianti nucleari, alla protezione dell'ambiente e alla salute dell'uomo:

il CNEN deve assicurare la massima partecipazione ad eventuali programmi comunitari o internazionali che per la loro onerosità non possono essere sostenuti da un solo Paese, garantendo gli opportuni coordinamenti con le attività nazionali;

è confermato l'indirizzo di pervenire ad una autonoma organizzazione dell'attività di protezione e sicurezza. La separazione della funzione di controllo di sicurezza del CNEN da quella di promozione industriale dovrà essere attuata con la necessaria gradualità, per realizzare, anche durante la fase transitoria, la massima efficienza del

sistema nazionale di controllo della sicurezza.

Passando all'esame analitico del presente disegno di legge, si rileva che, in particolare, l'articolo 1 stabilisce la misura del finanziamento delle attività del CNEN per l'intero quinquennio in 2.890 milioni di lire sulla base della valutazione contenuta nel documento di piano del CNEN e nelle ipotesi di evoluzione del tasso di inflazione di cui al capitolo 10 del citato documento « Linee-Guida ».

Tali valutazioni sono state ritenute adeguate dal CIPE. Le previsioni delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli obiettivi del piano sono descritte nel documento deliberato dal consiglio di amministrazione del CNEN il 19 settembre 1979 e reso disponibile a entrambi i rami del Parlamento. Ulteriori precisazioni sono state successivamente inviate al CIPE durante la fase istruttoria dell'*iter* di approvazione del piano proposto dal CNEN.

Di seguito sono riportati gli obiettivi del piano e le relative previsioni di spesa:

1) promozione industriale dei reattori nucleari provati, 410 miliardi di lire;

2) realizzazione del reattore CIRENE, 200 miliardi di lire;

3) attività di sviluppo della filiera reattori veloci, 360 miliardi di lire;

4) progetto PEC, 650 miliardi di lire;

5) attività sulle varie fasi del ciclo del combustibile, 310 miliardi di lire;

6) ricerca sulla fusione nucleare controllata, 160 miliardi di lire;

7) attività di ricerca sulla protezione dell'ambiente e sulla salute dell'uomo, 160 miliardi di lire;

8) servizi scientifici nazionali del CNEN, 120 milardi di lire;

9) Direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria, 130 miliardi di lire.

I 2.500 miliardi di lire destinati al settore nucleare sono ripartiti in lire 550 miliardi per spese di personale, lire 443 miliardi per spese di funzionamento, lire 1.502 miliardi per spese di investimento.

I 390 miliardi di lire destinati alle fonti rinnovabili ed al risparmio energetico sono ripartiti in lire 72,5 miliardi per spese di personale, lire 84 miliardi per spese di funzionamento, lire 233,5 miliardi per spese di investimento.

L'articolo 2 fissa il contributo statale a favore del CNEN per il 1980 in 325 miliardi di lire. Esso fissa altresì il contributo per ciascuno dei successivi quattro anni del piano in lire 550 miliardi.

Integrazioni annuali di detti stanziamenti, purchè complessivamente comprese entro lo stanziamento globale di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge, possono essere determinate o sulla base delle risultanze della verifica del progetto PEC o sulla base di altre considerazioni di opportunità, anche per garantire un minimo di flessibilità programmatica e operativa. Dette integrazioni annuali, in accordo con il terzo comma dell'articolo 2 del presente disegno di legge, avvengono attraverso apposite disposizioni da inserire nella legge di finanziamento.

In armonia con quanto disposto all'articolo 3 del disegno di legge (a. S. n. 1128) recante modificazioni ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1971, n. 1240, concernente la ristrutturazione del CNEN (approvato dal Consiglio dei ministri il 18 luglio 1980), le variazioni apportate al programma e le conseguenti integrazioni finanziarie sono riportate nella relazione annuale del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in Parlamento.

L'articolo 3 indica la copertura finanziaria per il contributo concesso a favore del CNEN nell'anno 1980.

L'articolo 4 dichiara validi gli atti ed i provvedimenti (compresi gli impegni di spesa e i pagamenti) adottati in applicazione del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 269, non convertito in legge nei termini costituzionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al Comitato nazionale per l'energia nucleare è assegnato, per l'attuazione dei programmi di attività relativi al quinquennio 1980-1984, un contributo complessivo di lire 2.890 miliardi, di cui lire 2.500 miliardi da destinare allo sviluppo delle attività nel settore nucleare e lire 390 miliardi da destinare agli interventi concernenti le energie rinnovabili ed il risparmio energetico.

La spesa relativa è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

Per l'anno finanziario 1980, il contributo dello Stato di cui al precedente articolo 1 è fissato in lire 325 miliardi.

A decorrere dall'esercizo finanziario 1981 e fino al 1984 l'ammontare del predetto contributo dello Stato a favore del Comitato nazionale per l'energia nucleare è fissato in lire 550 milardi per ciascun anno.

All'adeguamento del contributo dello Stato di cui al precedente comma, nei limiti dello stanziamento globale di cui all'articolo 1, si provvede con apposita disposizione da inserire nella legge finanziaria.

Art. 3.

All'onere di lire 325 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti, compresi gli impegni di spesa ed i pagamenti, adottati in applicazione del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 269, il cui onere resta imputato sull'autorizzazione di spesa prevista dalla presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.